

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 313/2020/R/com**

**MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni riguardo gli orientamenti delineati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) nel documento per la consultazione 313/2020/R/com (di seguito DCO) circa le misure straordinarie in materia di regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si reputa innanzitutto importante che nelle fasi cruciali dell'emergenza epidemiologica l'ARERA sia intervenuta con tempestività, in una situazione per tutti inedita, mostrandosi sin da subito aperta al confronto diretto con gli operatori, anche attraverso specifici incontri convocati in proposito. Confronto che è poi proceduto in occasione delle consuete audizioni annuali, quest'anno specificatamente dedicate alla raccolta di osservazioni e proposte da parte degli *stakeholder* in materia di servizi pubblici ed emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle possibili azioni regolatorie per fronteggiare gli effetti dell'emergenza e rimettere in moto i processi.

Con la presente consultazione vengono delineati più nel dettaglio gli orientamenti riguardo alcune misure in materia di regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione gas ed elettrico, volte a contenere gli impatti dell'emergenza sugli operatori.

Ciò premesso, non si può tuttavia non rilevare che il perimetro dell'intervento regolatorio prospettato risulta al momento circoscritto alla sola regolazione *output-based*, mentre le criticità emerse nei mesi scorsi ed evidenziate dagli operatori in relazione all'emergenza sanitaria¹ riguardano anche attività oggetto di altre prescrizioni regolatorie che hanno parimenti subito delle limitazioni e/o dei rallentamenti per effetto dell'emergenza epidemiologica. È, ad esempio, il caso dell'inevitabile rallentamento che hanno subito le attività relative all'installazione e messa in servizio degli *smart meter*, circostanza che, come evidenziato anche in altre occasioni e come verrà richiamato più avanti nel testo, richiederebbe di valutare quantomeno una rimodulazione degli obiettivi al 31/12/2020 e/o un loro differimento.

In considerazione del fatto che anche le suddette attività (come si dirà meglio in seguito) sono state fortemente influenzate dalla limitata operatività imposta agli operatori dalle misure per il contenimento della diffusione del virus, si riterrebbe opportuno che l'ARERA, nel provvedimento che farà seguito alla presente consultazione e/o in successivi provvedimenti, possa ampliare il novero delle misure volte ad alleviare gli impatti sugli operatori dell'emergenza da Covi-19.

¹ Criticità che sono state già oggetto di precedenti note interassociative trasmesse nel marzo e nell'aprile scorsi, nonché segnalate in occasione delle recenti audizioni annuali di luglio.

Si evidenzia, infine, che le osservazioni alla consultazione sono state elaborate sulla base dello stadio attuale dell'emergenza sanitaria ed ipotizzando che non vi siano eventuali recrudescenze e conseguenti nuovi periodi di interruzione delle attività. Qualora, invece, l'emergenza sanitaria dovesse perdurare ancora nel tempo e/o nuovi picchi epidemiologici dovessero ripresentarsi nell'auspicabile pur graduale ritorno alla normalità, ci si riserva di fornire eventuali ulteriori e/o diversi aspetti di rilievo.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti per la consultazione cui fanno seguito alcune altre osservazioni su altri aspetti della regolazione che pure si ritiene dovrebbero essere oggetto di intervento da parte dell'Autorità.

* * *

S1. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (cap.2).

Non si formulano particolari osservazioni in relazione alle misure proposte, in quanto specifiche per il settore elettrico.

S2. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione del gas (cap.3).

Fermo restando quanto evidenziato nelle *Osservazioni generali* e nelle *Altre osservazioni*, non si ravvisano criticità rispetto alle misure straordinarie proposte dall'Autorità e non si formulano particolari osservazioni.

S3. Osservazioni in merito alle valutazioni dell'Autorità in tema di applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale (cap. 4).

Si condividono le proposte dell'Autorità in merito all'applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e alla deroga dall'obbligo di produrre documentazione specifica a supporto nel periodo di blocco delle attività e, successivamente, a causa dell'impedimento all'accesso alle abitazioni (salvo i casi urgenti), fino alla disponibilità dei protocolli sanitari.

Si fa comunque presente che, con riferimento a quanto rappresentato alla nota 6 del documento di consultazione, non risulta univocamente indicata - su base omogenea per tutti gli operatori - la precisa perimetrazione delle prestazioni di qualità commerciale da considerare essenziali o meno nel periodo del c.d. "lockdown". In considerazione di ciò, si riterrebbe opportuno che la deroga dall'obbligo di produrre documentazione specifica a supporto nel periodo di blocco delle attività fosse estesa a tutte le prestazioni di qualità effettuate durante tale periodo.

Ciò premesso, si ritiene che con riferimento ad alcune specifiche casistiche che possono essersi verificate nel periodo successivo al lockdown (e all'adozione dei protocolli sanitari) andrebbe confermata la possibilità di documentare in forma semplificata l'adozione della clausola di forza maggiore. Ci si riferisce in particolare ai casi in cui, con riferimento a punti di riconsegna non accessibili fisicamente, pur avendo il distributore adottato le misure di sicurezza e le prescrizioni sanitarie previste dalle "Linee Guida per lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia

con accesso all'interno delle singole abitazioni degli utenti", la prestazione non è stata eseguita poiché l'accesso all'abitazione è stato negato dal cliente finale (per timore del contagio) oppure perché non vi erano nell'abitazione le condizioni per poter operare in sicurezza ai sensi delle predette Linee guida e dei protocolli sanitari adottati dalle imprese. In merito a tali specifiche casistiche, andrebbe chiarito che l'impresa di distribuzione, stante l'impossibilità di produrre una specifica documentazione formalizzata da un'autorità pubblica o raccogliere una dichiarazione sottoscritta da parte del cliente finale, possa documentare la clausola di forza maggiore tramite la sua documentazione interna (ad esempio, l'ordine di servizio sul quale il personale dell'impresa riporta le ragioni per cui la prestazione non è stata eseguita o è stata eseguita oltre i termini previsti dalla regolazione).

Altre osservazioni

Come accennato nelle *Osservazioni generali*, le criticità riscontrate dagli operatori per effetto della situazione emergenziale e delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento del contagio hanno riguardato molteplici attività - non esclusivamente afferenti la regolazione *output-based* - anche in merito alle quali si ritiene necessario che l'ARERA valuti opportuni interventi in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'emergenza sanitaria ha inevitabilmente comportato il complessivo rallentamento dei piani di installazione e messa in servizio dei contatori elettronici, che quasi sicuramente determinerà l'impossibilità di rispettare i *target* previsti dalla deliberazione 631/2013/R/gas e s.m.i. per l'anno in corso. La sospensione delle attività per alcuni mesi difficilmente potrà essere recuperata nella restante parte dell'anno per effetto di una produttività che non è ancora potuta tornare ai livelli tipici del periodo pre-emergenziale, anche per effetto di alcune limitazioni ancora esistenti alla piena operatività delle imprese, in particolare per gli interventi all'interno delle abitazioni. Alla luce di ciò, si ribadisce la necessità che l'ARERA valuti una rimodulazione dell'obiettivo fissato per fine anno e/o un suo rinvio al 31/12/2021. In aggiunta, vista la presenza ancora non del tutto residuale di contatori tradizionali non accessibili/parzialmente accessibili, che già nel contesto precedente all'emergenza sanitaria risultavano difficili da leggere/sostituire, e considerato un obiettivo di messa in servizio dell'85% - già particolarmente sfidante - risultano ancora più critiche, in relazione alle conseguenze dell'emergenza sanitaria, le disposizioni della RQDG che integrano gli obiettivi di messa in servizio con obiettivi ulteriori derivanti dai contatori tradizionali - parzialmente accessibili e non accessibili - non letti almeno una volta nell'anno precedente (artt. 91 e 92); disposizioni di cui si chiede, pertanto, di valutare una sospensione/revisione.

Ancora, per effetto delle maggiori difficoltà indotte dall'emergenza, si ritiene che andrebbe rivalutata l'ipotesi, prefigurata nel DCO 487/2019/R/gas, circa il superamento della possibilità di riclassificare gli *smart meter* non trasmettenti in modo stabile e continuativo (per i quali, peraltro, in una situazione come quella dei mesi scorsi, non è stato in molti casi possibile neppure completare le attività di verifica - anche in loco - circa la possibilità di recuperare la capacità di trasmissione, per la conseguente eventuale riclassificazione del contatore), facoltà che si ritiene vada invece ancora mantenuta, almeno per un certo periodo.

Andrebbe, inoltre, valutata la possibilità che l'Autorità, in aggiunta a quanto già direttamente segnalato dalle associazioni degli operatori al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in merito alle maggiori

difficoltà di effettuazione delle verifiche metrologiche ex DM 93/17 a causa dell'emergenza sanitaria, disponesse, nell'ambito delle prerogative assegnatele dallo stesso DM, l'introduzione di deroghe temporali per lo svolgimento delle verifiche metrologiche o sensibilizzasse lo stesso Ministero in tal senso.

Con l'occasione, si ricorda, infine, l'importanza e il ruolo fondamentale che nel periodo dell'emergenza epidemiologica è stato svolto dai sistemi informativi che hanno garantito la funzionalità da remoto del personale, degli applicativi gestionali ai fini dell'erogazione delle prestazioni essenziali e, nel complesso, il mantenimento dell'operatività delle imprese di distribuzione. È, infatti, indubbio come ormai l'assetto del servizio di distribuzione sia sempre più legato all'efficienza dell'infrastruttura IT, che deve quindi necessariamente essere resiliente per garantire l'operatività anche durante periodi emergenziali, quali quello sperimentato.

Al fine di assicurare la piena funzionalità dei sistemi in ogni situazione è pertanto necessario che tutte le evolutive siano opportunamente sviluppate e collaudate prima della loro messa in esercizio e la progressiva evoluzione degli strumenti rende tale operazione più complessa di quanto non fosse in passato, con effetti che spesso coinvolgono numerosi altri sistemi. Pertanto si ritiene fondamentale che le tempistiche per l'introduzione di evoluzioni regolatorie aventi impatto sui sistemi informativi e gestionali delle imprese siano sempre valutate con largo anticipo e che i nuovi meccanismi siano resi effettivi solo quando tutti i dettagli dei flussi e dei processi siano stati individuati.

La proroga di scadenze con ridotto anticipo, quand'anche apprezzabile e indispensabile (come in occasione del differimento operato sui termini della deliberazione 271/2019/R/gas relativamente alla razionalizzazione dei flussi informativi dei dati di misura e dati tecnici dei punti di riconsegna) rischia infatti di risultare poco efficiente in termini di adeguata pianificazione delle attività, nell'interesse dell'intero sistema. In tal senso preme far presente che, in relazione agli sviluppi informatici che sarà necessario effettuare ai fini dell'implementazione della riforma delle modalità di riconoscimento dei bonus sociali prospettata dal DCO 204/2020/R/com, non essendo ancora stati resi noti i dettagli applicativi dei processi e le specifiche tecniche dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel meccanismo, il tempo residuo prima del termine del 1° gennaio 2021 (decorrenza prefigurata delle nuove modalità) risulta ormai non più sufficiente per l'analisi, lo sviluppo, l'implementazione, il collaudo e la messa in esercizio del nuovo processo e dei relativi nuovi flussi informatici. Si ritiene quindi opportuno - in proposito - che l'Autorità e/o il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) valutino quanto prima un differimento dell'entrata in vigore a pieno regime di tale riforma, dandone tempestiva notizia a tutti gli operatori coinvolti nel processo, cosicché questi possano rideterminare i propri programmi relativi agli sviluppi IT secondo le nuove tempistiche e priorità.